

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3906
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO CON TUTTI GLI ALTRI MINISTRI

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche

Seduta del 26 giugno 1962

INDICE

CAPITOLO I. — <i>Evoluzione della industria elettrica in Italia:</i>		CAPITOLO III. — <i>La nuova disciplina:</i>	
1. — Produzione ed impianti	Pag. 3	1. — Premessa	Pag. 15
2. — Evoluzione dei consumi	» 5	2. — Aspetti giuridici del provvedimento	» 15
3. — Struttura organizzativa	» 8	3. — Criteri direttivi per la determinazione dell'indennizzo	» 18
4. — Regolamentazione pubblica . . .	» 10	4. — Criteri per il pagamento dell'indennizzo	» 19
CAPITOLO II. — <i>Per una politica nazionale dell'energia elettrica:</i>		5. — Tratti essenziali dell'operazione finanziaria	» 20
1. — Obiettivi	» 12	6. — Norme varie	» 21
2. — Precedenti proposte per la modifica della struttura del settore	» 13	7. — Profili costituzionali del provvedimento	» 22
3. — Le esperienze di unificazione della struttura dell'industria elettrica in Francia o in Gran Bretagna	» 13	8. — Conclusioni	» 23
		DISEGNO DI LEGGE	» 24

ONOREVOLI COLLEGHI!

CAPITOLO I.
EVOLUZIONE DELL'INDUSTRIA
ELETTRICA IN ITALIA

1. — PRODUZIONE ED IMPIANTI.

Dalla fine del secolo scorso, l'industria elettrica è stato uno dei fattori del progresso industriale e civile del nostro Paese. L'energia elettrica, infatti, oltre ad offrire una nuova forma di energia tecnicamente flessibile, versatile ed efficiente, liberò l'Italia dal notevole vincolo di inferiorità economica rappresentato dalla mancanza della tradizionale fonte

di energia primaria del secolo XIX: il carbone.

Sebbene le prime realizzazioni tecniche fossero state termoelettriche, fu il progressivo sfruttamento delle risorse idriche, in notevole misura accentrate nell'arco alpino, che determinò il rapido incremento della produzione, stimolato anche dal continuo progresso tecnico sia nella utilizzazione delle acque sia nel campo del trasporto dell'energia e delle applicazioni ai vari usi.

Come si desume dalla tabella n. 1, nel 1898 la produzione italiana aveva raggiunto i 100 milioni di chilowattore; dieci anni dopo si era superato il miliardo di chilowattore, per il 90 per cento di produzione idroelettrica

TABELLA N. 1. — *Produzione, scambi con l'estero e disponibilità per il consumo di energia elettrica*
(milioni di chilowattore)

ANNI	PRODUZIONE				Impor- tazione	Esporta- zione	Disponi- bilità per il consumo
	idroelet- trica	termoelet- trica	geoter- mica	TOTALE			
1898	66	34	..	100	—	—	100
1908	975	175	...	1.150	—	—	1.150
1918	4.100	200	...	4.300	—	—	4.300
1928	9.380	191	59	9.630	229	—	9.859
1938	14.580	761	203	15.544	244	—	15.788
1948	20.853	964	877	22.694	188	—	22.882
1953	27.797	2.942	1.880	32.619	263	311	32.571
1954	29.217	4.476	1.881	35.574	314	646	35.242
1955	30.800	5.465	1.859	38.124	287	271	38.140
1956	31.319	7.495	1.779	40.593	276	75	40.794
1957	31.848	9.066	1.812	42.726	503	43	43.186
1958	35.953	7.609	1.930	45.492	291	154	45.629
1959	38.398	8.873	2.079	49.350	351	162	49.539
1960	46.106	8.030	2.104	56.240	237	365	56.112
1961 (a)	42.900	15.700	2.300	60.900	450	280	61.060

(a) Dati provvisori.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Anche successivamente e praticamente fino alla seconda guerra mondiale lo sviluppo dell'industria elettrica italiana fu quasi esclusivamente idroelettrico, mentre agli impianti termoelettrici furono riservati compiti prevalentemente di riserva e di integrazione della produzione elettrica. Solo nelle regioni come quelle insulari, dove le risorse idrauliche erano scarse, la produzione termoelettrica ebbe importanza più rilevante.

Alla vigilia della prima guerra mondiale la produzione elettrica globale aveva raggiunto i 4,3 miliardi di chilowattore e nel decennio successivo si assisteva a un raddoppio di tale quantità.

La grande crisi mondiale degli anni 1930 doveva attenuare il saggio di aumento dei

consumi e della produzione. Questa nel 1938 raggiunse poco meno di 16 miliardi di chilowattore. Per la guerra nel 1945 la produzione era caduta a 12,7 miliardi di chilowattore. La ricostruzione consentì una ripresa e nel 1948 veniva toccato il nuovo massimo di 22,7 miliardi di chilowattore.

Dopo il biennio 1949-50 in cui condizioni idrologiche eccezionalmente sfavorevoli e carenza di combustibili alternativi frenarono l'aumento della produzione rendendo necessarie — non solo in Italia — misure di razionamento dei consumi, si ebbe una nuova fase di ininterrotta espansione. La produzione crebbe a un saggio medio annuo di circa il 7,5 per cento, equivalente a un raddoppio in meno di un decennio. Essa fu di 45,4 mi-

TABELLA N. 2. — *Evoluzione della potenza degli impianti elettrici e lunghezza delle linee di trasporto.*

ANNI	Capacità serbatoi (miliardi di chilowattore)	POTENZA INSTALLATA NELLE CENTRALI (a) (migliaia di chilowatt)				LINEE DI TRASPORTO AD ALTISSIMA TENSIONE (chilometri)	
		idroelettrica	termoelettrica	geotermica	TOTALE	da 120 a 150 kV (terne)	220 kV (terne)
1898	47	39	...	86	...	—
1908	367	139	...	506	...	—
1918	1.060	420	...	1.480	...	—
1928	836	3.250	706	14	3.970	4.150,8	—
1938	1.781	4.900	920	60	5.880	11.262,6	505,1
1948	2.735	6.307	1.078	123	7.508	14.891,3	1.145,6
1953	4.190	8.874	2.133	265	11.272	18.286,4	5.243,5
1954	4.272	9.330	2.200	265	11.795	19.617,9	6.105,1
1955	4.532	9.896	2.256	269	12.421	20.472,1	6.548,5
1956	5.013	10.677	2.534	269	13.480	20.845,3	7.562,4
1957	5.391	11.101	2.606	287	13.994	21.662 -	7.957,2
1958	5.565	11.607	3.157	315	15.079	22.611,8	8.405,2
1959	5.686	11.940	4.356	315	16.511	23.232,7	9.254,2
1960	5.953	12.612	4.765	309	17.686	24.032,5	9.888,8
Incrementi:							
1883-1948	2.735	6.307	1.078	123	7.508	14.891	1.146
1948-1960	3.218	6.305	3.687	186	10.178	9.142	8.743

(a) A fine anno e nei confini territoriali esistenti alle varie epoche.

liardi di chilowattore nel 1958, per poi giungere ai 49,3 nel 1959, ai 56,2 nel 1960 ed ai 61,5 nel 1961.

Fra i caratteri salienti dell'evoluzione dell'industria elettrica italiana nel dopoguerra è anzitutto da segnalare il peso crescente assunto dalla produzione termoelettrica. Questa negli ultimi anni ha concorso in media per il 20 per cento circa alla produzione totale. Il che è da porsi in relazione alla progressiva riduzione delle disponibilità di utili risorse idriche del Paese. Contemporaneamente si rileva un notevole miglioramento della capacità di regolazione del sistema idroelettrico grazie all'aumento della energia invasabile nei serbatoi stagionali, aumento che è stato superiore a quello contemporaneo delle potenze installate (cfr. tabella n. 2).

Altra caratteristica del più recente periodo è lo sviluppo della rete di trasporto e di interconnessione. Come appare dalla tabella n. 2, tra il 1948 e il 1960 l'estensione delle linee elettriche è cresciuta, con un aumento massimo di circa 7 volte per quelle di tensione più elevata.

Il più recente sviluppo tecnico, sia nella dimensione degli impianti di generazione

in campo termoelettrico, sia nella capacità di trasporto a grande distanza, accentuano la convenienza di un coordinamento della produzione e della costruzione di nuovi impianti; ciò tanto più che è ormai prossima la entrata in funzione dei primi impianti elettronucleari la cui economicità è condizionata ad un elevato grado di utilizzazione.

2. — EVOLUZIONE DEI CONSUMI.

La crescente gamma degli impieghi industriali e civili dell'energia elettrica e la riduzione relativa del suo prezzo rispetto ad altre fonti di energia spiegano lo sviluppo dei consumi elettrici registrati in Italia come in altri Paesi.

In termini globali il consumo di energia elettrica ha avuto tendenza ad aumentare a un saggio una volta e mezzo quello del reddito nazionale e doppio rispetto a quello dell'insieme delle fonti primarie di energia.

Tutte le principali categorie di impiego hanno segnato aumenti, sia pure in misura variabile come appare dalla tabella 3 che si riferisce al periodo 1931-1960. Nel periodo

TABELLA N. 3. — Consumi di energia elettrica in Italia suddivisi per grandi classi di utenza
(in milioni chilowattore)

ANNI	Usi civili	Usi industriali	Usi elettrochimici ed elettrometallurgici	Trazione	Usi agricoli	TOTALE
1931	1.074	4.062	2.287	803	109	8.335
1938	1.384	6.262	4.070	1.480	143	13.339
1953	4.822	13.944	5.870	2.281	309	27.226
1954	5.346	14.657	6.635	2.397	326	29.361
1955	5.808	15.923	7.204	2.527	362	31.824
1956	6.643	16.805	7.777	2.669	382	34.276
1957	7.167	17.549	8.454	2.741	407	36.318
1958	7.917	18.033	9.182	2.769	483	38.384
1959	8.693	20.206	9.798	2.964	429	42.090
1960 (a)	9.712	23.483	10.721	3.196	488	47.600

(a) Dati provvisori.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

considerato si nota che gli usi civili si sono moltiplicati per 9, gli usi industriali per 6 volte; l'aumento per gli usi elettrochimici ed elettrometallurgici, per la trazione e per gli usi agricoli è a sua volta pari a circa 4 volte. Nel 1960 gli usi industriali assorbivano il 50 per cento del totale e quelli civili il 20 per cento circa.

Di grande interesse è un confronto dei consumi regionali, quale risulta dalla tabella 4 relativa al 1960. Esiste tuttora un notevolissimo scarto sul piano interregionale. Nell'insieme, l'Italia meridionale ed insulare registra consumi per abitante inferiori di oltre la metà rispetto a quelli del Centro Nord, nonostante che negli anni più recenti

il saggio di aumento del consumo di energia elettrica sia stato nettamente superiore nel Sud rispetto al resto del Paese. Al riguardo è interessante osservare che mentre tale saggio, nell'ultimo decennio, è stato pari in media, come sopra detto, a una volta e mezzo quello del reddito nazionale, esso è risultato nel Sud pari a 2,7 volte l'aumento del reddito nazionale; questo dato deve tuttavia essere qualificato tenendo presente che è soprattutto nell'ambito dei consumi civili che si è registrata l'accelerazione relativa dei consumi nel Sud (4,2 volte il saggio di aumento del reddito), mentre per i consumi industriali il progresso relativo dei consumi meridionali è tuttora molto meno marcato.

TABELLA N. 4. — Consumi medi di energia elettrica per abitante e per kmq di superficie 1960

(chilowattore)

	Consumi domestici, commerciali, artigianali e agricoli	Servizi	Usi industriali	TOTALE
CONSUMI PER ABITANTE				
Italia settentrionale	239	137	1.078	1.454
Italia Centrale	235	147	505	887
Italia Meridionale	104	62	180	346
Italia Insulare	78	46	192	316
TOTALE ITALIA	185	108	638	931
CONSUMI PER CHILOMETRO QUADRATO DI SUPERFICIE				
Italia Settentrionale	44.967	25.855	203.036	273.858
Italia Centrale	37.842	23.686	81.269	142.797
Italia Meridionale	18.334	10.732	31.693	60.759
Italia Insulare	9.953	5.883	24.329	40.165
TOTALE ITALIA	31.323	18.456	108.246	158.025

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli scarti interregionali devono, pertanto, essere messi in relazione al diverso sviluppo industriale delle regioni interessate. È da rilevare che una delle conseguenze della diversa struttura economica oltre che del diverso livello di reddito delle varie circoscrizioni geografiche è il maggior grado di dispersione e frazionamento delle utenze nelle regioni meridionali con conseguente più elevato costo dell'energia distribuita. Lo squilibrio attuale dei consumi per chilometro

quadrato di superficie appare chiaramente dai dati riportati nella tabella 4, dai quali emergono scarti dell'ordine di 1 a 3 per gli usi civili e da 1 a 6 per gli usi industriali.

È il caso di rilevare che è sostanzialmente a causa del basso livello di consumi di una larga parte del Paese che il consumo medio italiano risulta il più basso nell'ambito della Comunità Economica Europea e uno dei più bassi dell'Europa Occidentale, come appare dai dati della tabella n. 5.

TABELLA N. 5. — *Produzione di energia elettrica nel 1960 in alcuni paesi.*

PAESI	PRODUZIONE		Percentuale della produzione di elettricità (idroelettrica e geoelettrica) $\frac{1}{2}$ sul totale
	Totale (milioni di chilowattore)	Pro capite (chilowattore)	
Belgio	14.118	1.542	1
Francia	72.304	1.587	56
Germania	108.926	2.040	12
Italia	55.420	1.125	86
Lussemburgo	1.464	4.662	1
Olanda	15.553	1.355	—
C. E. E.	267.785	1.583	38
Austria	15.909	2.257	74
Danimarca	5.242	1.152	1
Norvegia	30.963	8.632	99
Portogallo	3.257	356	95
Regno Unito	129.553	2.473	2
Svezia	34.794	4.648	90
Svizzera	20.673	3.808	99
Finlandia	8.339	1.867	61
Grecia	2.170	261	19
U. R. S. S.	291.600	(lorda) 1.360	16
U. S. A.	840.458	4.651	18
Canadà	114.000	6.399	93
MONDO	2.250.000	774	31

3. — STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

L'organizzazione dell'industria elettrica ha subito nel corso dello sviluppo pluridecennale del settore la influenza determinante di alcuni fattori tecnico-economici e finanziari, questi ultimi legati in particolare alle vicende della grande crisi fra le due guerre e al conseguente intervento pubblico nel campo della gestione diretta di industrie.

Da una parte infatti il progresso tecnico e l'aumento dei consumi hanno portato, in campo idroelettrico, alla utilizzazione integrale di interi bacini fluviali con alto grado di regolazione e, in generale, all'aumento già ricordato delle dimensioni delle centrali e

all'estendersi delle reti di trasporto; al tempo stesso si è resa conveniente in alcuni settori la costruzione di impianti per la produzione di energia destinata in prevalenza al consumo diretto di alcune imprese industriali.

D'altra parte, a seguito dell'operazione di smobilizzo delle grandi banche di deposito, portata a termine per mezzo dell'I. R. I. nel 1934, alcune importanti imprese elettriche passavano sotto controllo pubblico, mentre nello stesso ambito pubblico si sviluppavano gli impianti delle ferrovie dello Stato e di una serie di imprese municipalizzate.

Nel 1960 la produzione di energia elettrica si distribuiva come segue fra le varie categorie di imprese prima elencate:

IMPRESE	Produzione 1960 miliardi chilowattore	Percentuale
Imprese private:		
elettrocommerciali	25,6	45,6
autoproduttrici	9,0	16,0
Totale private	34,6	61,6
Imprese operanti nella sfera pubblica:		
Finelettrica	14,4	25,6
Ferrovie dello Stato (incluso Larderello) e altri autoproduttori pubblici	3,8	6,8
Municipalizzate	3,4	6,0
Totale sfera pubblica	21,6	38,4
Totale generale	56,2	100,0

Le imprese private elettrocommerciali forniscono circa il 46 per cento della produzione e sono costituite da un numero ridotto di gruppi controllanti una serie di società coordinate dal punto di vista tecnico sia per la produzione che per il trasporto. Analoghe caratteristiche ha assunto il gruppo Finelettrica, facente capo all'I. R. I. e operante oltre che in alcune zone dell'Alta Italia in tutto il Mezzogiorno continentale.

Nella tabella n. 6 viene fornito un quadro della energia elettrica venduta dalle princi-

pali società elettrocommerciali private, dal gruppo Finelettrica e dalle aziende municipalizzate nel 1960.

Il coordinamento oggi in atto si è in sostanza esteso alle aree servite dai singoli raggruppamenti mentre non è certamente ancora realizzata, nella misura che sarebbe dettata dalla convenienza tecnico-economica per l'intero sistema, l'integrazione fra i vari gruppi dell'esercizio e della programmazione dei nuovi impianti.

Per quanto riguarda l'autoproduzione è da notare che per circa nove decimi del totale essa interessa cinque settori industriali, nei quali essa ha coperto nel 1960 le seguenti percentuali del consumo totale:

SETTORI	Concorso autoproduzione al consumo totale del settore (percentuale)
Metallurgia:	
impresе elettrosiderurgiche	39
altre impresе siderurgiche	85
metallurgia non ferrosa	19
Chimica:	
impresе elettrochimiche	49
altre impresе	65
Carta	50
Tessile	33
Meccanica	11
Media industria elencate	43
	=

Si nota che l'autoproduzione ha il massimo peso nel settore siderurgico, dove è resa conveniente dalla disponibilità di gas di altoforno nell'ambito degli impianti a ciclo integrale.

4. — REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA.

L'intervento dello Stato nel settore elettrico può dirsi coevo con il sorgere dell'industria e si è tradotto in molteplici provvedimenti e discipline, la cui giustificazione fondamentale può farsi risalire alle due caratteristiche economiche salienti di questa industria: quella di produrre un bene essenziale, richiesto in misura crescente per lo sviluppo economico e civile, e quella di operare in un mercato in cui non può esercitarsi il normale gioco della concorrenza.

Una prima manifestazione dell'intervento pubblico nel settore è costituita dalle varie agevolazioni concesse a favore dell'industria per promuovere la produzione e rendere possibile il più economico svolgimento del servizio. Già le più lontane leggi che istituirono le figure giuridiche della « concessione di acque pubbliche » (1884) e della « servitù di elettrodotti » (1894) ebbero fra i loro fini principali quello di rimuovere gli intralci che frenavano una più vasta utilizzazione dei corsi di acqua nazionali e lo sviluppo delle trasmissioni a distanza di energia elettrica. Queste prime disposizioni furono successivamente rinnovate e coordinate, con larghezza e pra-

ticità di concezione, per mezzo di varie leggi poi trasfuse nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) integrato da successive modifiche, norme tutte che, disciplinando la concessione di utilizzazione di acque e l'impianto di linee di trasporto, ebbero in vista e sortirono l'effetto di promuovere le condizioni per un rapido sviluppo dell'industria elettrica nazionale. Altra manifestazione di interesse pubblico per il settore si ha con l'incoraggiamento dato allo sviluppo degli impianti gestiti dagli enti pubblici locali, in particolare con la legge del 1903 sulla municipalizzazione che disciplinò, tra l'altro, anche il riscatto da parte dei Comuni di servizi concessi ad imprese private, dando così un notevole impulso all'esercizio dell'industria elettrica con criteri pubblicistici. Non meno importante di tali provvedimenti è poi da considerare la concessione di contributi e sovvenzioni a vario titolo. Già con regio decreto 2 ottobre 1919 venivano accordate sovvenzioni a carico dello Stato agli impianti idroelettrici di nuova costruzione e alle linee di trasporto; nel 1921 si stimò che queste sovvenzioni coprivano il 20-25 per cento del costo degli impianti di produzione e il 10 per cento di quelli di trasporto.

Successivamente aiuti considerevoli furono concessi anche agli impianti termici utilizzanti combustibili nazionali e altri sussidi andarono a beneficiare quelli che producevano elettricità per le ferrovie.

Attualmente la legislazione vigente prevede contributi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, che permettano una migliore sistemazione dei bacini idrici, sistemazione che altrimenti sarebbe stata a carico dello Stato. Tali contributi possono raggiungere il 30 per cento dell'importo dei lavori ed elevarsi fino al 60 per cento quando si renda superflua l'esecuzione di opere idraulico-forestali e di bonifica. Ad essi si aggiunge l'esonero totale o parziale del canone di concessione.

Vengono poi concessi speciali contributi agli impianti di tutti i tipi, incluse le linee di trasporto, localizzati in Sicilia, Sardegna e nel Mezzogiorno continentale.

Ciò ai sensi della legge 29 maggio 1951, n. 457, che prevede:

a) la corresponsione di una sovvenzione annua di lire 4.500 per chilowatt installato per i nuovi impianti idroelettrici e di lire 1.500 per i termoelettrici e per potenze superiori rispettivamente a 100 e a 5.000 chilowatt;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) la concessione di una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di conduttore di rame per le linee elettriche con tensione non inferiore a 30.000 volt e per la durata di 15 anni.

Si può quindi dire — senza misconoscere le benemeritenze dei pionieri di questa industria — che l'aiuto economico della collettività non fu affatto avaro, e non deve quindi essere dimenticato.

L'intervento pubblico ha anche assunto, per le ragioni prima ricordate, aspetti vincolistici di vario ordine, atti a tutelare l'interesse generale a che l'energia elettrica sia fornita a tutti gli utenti potenziali alle condizioni più economiche, contemperando le esigenze di una economica gestione delle aziende elettriche con la salvaguardia di interessi extra aziendali di rilievo.

È da rilevare però che, sino ad oggi, l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica non ha rivestito in Italia il carattere di un servizio pubblico gestito in concessione. Tuttavia le aziende attive del settore sono state sottoposte a una particolare disciplina giuridica, la quale regola una serie di atti indispensabili alla loro gestione.

Tale regolamentazione, in gran parte riunita per quanto riguarda la produzione nel ricordato testo unico n. 1775 del 1933, si è anzitutto applicata, sin dagli albori dell'industria, alle condizioni di sfruttamento delle acque pubbliche. Trattasi di norme che, data la assoluta prevalenza sino al più recente passato delle installazioni idroelettriche, hanno avuto grande importanza nel determinare un razionale sfruttamento delle risorse idriche nazionali assicurando altresì, con il pagamento di canoni e sovracanonici, e con la prevista restituzione delle opere allo Stato alla scadenza delle concessioni, il soddisfacimento di importanti interessi locali e generali. Per la costruzione e l'esercizio di impianti termo-elettrici e di linee di trasporto la disciplina pubblica appare in confronto assai meno pesante, limitandosi a imporre una semplice autorizzazione da parte dei competenti Ministeri. Un notevole complesso di norme regola invece alcuni importanti aspetti tecnici dell'attività dell'industria elettrica; fra tali norme giova ricordare quelle che hanno imposto alle imprese l'unificazione della tensione e della frequenza su tutto il territorio nazionale.

Altro aspetto della particolare disciplina giuridica vigente per le aziende elettriche è quello concernente l'obbligo di redigere i bilanci di esercizio in conformità ai parti-

colareggiati criteri specificati con la legge 4 marzo 1958, n. 191.

Infine, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, un intervento pubblico regolatore è stato in atto sin dal primo conflitto mondiale, quando venne decretato il primo blocco dei prezzi; il primo dopoguerra vide quindi il succedersi di graduali modifiche del regime del blocco, tenuto conto da una parte dell'intervenuta svalutazione della moneta e dall'altra della esigenza di tenere sotto controllo ogni aumento di prezzi per le produzioni assicurate da imprese agenti non in sistema di concorrenza. Il secondo conflitto portò a riconfermare il regime di blocco, finché nel 1944 venne istituito il Comitato interministeriale dei prezzi — C. I. P. — cui fu affidato l'incarico di disciplinare le tariffe dell'energia elettrica. Fra i principali provvedimenti del C. I. P. sono da ricordare quello dell'agosto 1948 che dispose un primo allineamento delle tariffe su di un livello pari a 24 volte quello in vigore del 1942. È poi da ricordare che col 1952 fu introdotto un sistema di compensazione tra le diverse aziende produttrici, con un meccanismo di sovrapprezzi e contributi, gestito da una speciale Cassa conguaglio e mirante a consentire un ordinato finanziamento dei nuovi impianti mediante corresponsione di contributi per la nuova energia ammontanti, dal 1° febbraio 1953 ad oggi, ad oltre 225 miliardi di lire, e a ridurre al tempo stesso la disparità di tariffa derivante dai più elevati costi di produzione e distribuzione prevalenti nelle regioni meridionali.

Attraverso successivi provvedimenti e dopo che almeno per le tariffe di forza motrice per usi industriali ed agricoli si era potuto far luogo, attraverso le aziende a partecipazione statale, ad una sostanziale unificazione tra Mezzogiorno e Centro-Nord, si è giunti nell'agosto 1961, ai provvedimenti che hanno disposto la applicazione di tariffe unificate su base nazionale per tutti gli utenti con uguali caratteristiche di consumo. Il livello delle tariffe unificate è stato assunto con riferimento agli introiti effettivi del 1959 lievemente ridotti, mentre i contributi di allacciamento sono stati nell'insieme praticamente dimezzati (prima raggiungevano l'80 per cento del costo), imponendosi alle imprese nel contempo, con un disegno di legge in corso di approvazione dal Parlamento, di effettuare l'allacciamento a chiunque ne faccia richiesta.

È stato poi istituito un fondo di compensazione per reintegrare le aziende elettriche

che subiscono perdite a seguito dell'applicazione delle tariffe unificate.

In occasione dei successivi provvedimenti tariffari del C. I. P., le imprese produttrici di energia elettrica sono state impegnate ad una politica di investimenti atti a far crescere le disponibilità di energia, in relazione al presumibile aumento della domanda.

La natura essenzialmente privatistica delle imprese operanti non ha consentito però di ottenere impegni di sviluppo della produzione per quantitativi eccedenti il normale tasso di sviluppo dei consumi, calcolato secondo la legge di Ailleret.

È vero che nella fase di realizzazione dei nuovi impianti, spinti dalla notevole espansione della economia del Paese, i primitivi progetti sono stati allargati, ma è altrettanto vero che già nel maggio 1961 — discutendosi alla Camera il progetto di unificazione delle tariffe elettriche — fu rilevata da parte del Governo l'esigenza di programmare impianti aggiuntivi rispetto a quelli allora già decisi e che sarebbero dovuti entrare in funzione nel 1964. Fu cioè affermato il concetto che lo sviluppo della produzione di energia dovesse largamente precedere lo sviluppo produttivo del Paese, essendo essa — specialmente nelle fasi di crescita di un sistema economico — da considerarsi fra le infrastrutture.

Sempre nel maggio 1961 si ebbe modo di affermare l'esigenza che per lo sviluppo delle zone depresse del Paese non fosse sufficiente l'unificazione tariffaria, ma occorresse una tariffa tale da sollecitare il flusso di investimenti verso le regioni predette e verso i settori più dinamici dell'economia del Paese.

Una struttura tariffaria così concepita potrà essere definita concretamente solo quando i costi di produzione e di distribuzione siano valutabili nell'ambito di un esercizio unitario dell'intero sistema elettrico nazionale, secondo la tendenza, intrinseca al settore elettrico dei maggiori Paesi industriali, per cui al continuo progresso tecnico degli impianti si è accompagnato un coordinamento sempre più esteso nella programmazione e nello sfruttamento degli stessi, da cui sono derivati consistenti riduzioni dei costi della energia.

Nell'ambito della azienda unica ed a seguito della più concreta politica tariffaria, diventerà l'energia uno dei fattori di incentivazione allo sviluppo industriale delle zone depresse del Paese.

CAPITOLO II.

PER UNA POLITICA NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. — OBIETTIVI.

Osservazioni della realtà e recenti studi portano a concludere che la politica di sviluppo, per quanto attiene al settore elettrico, deve disporre di strumenti adeguati al conseguimento dei seguenti fondamentali obiettivi:

1°) assicurare la copertura dei futuri fabbisogni di potenza e di energia, mantenendo margini di riserva soddisfacenti;

2°) ridurre al minimo i costi di impianto e di esercizio dell'intero sistema elettrico, considerato come un tutto unitario;

3°) applicare tariffe determinate secondo criteri conformi agli obiettivi della politica di sviluppo, tenendo conto in particolare:

della esigenza di assicurare il finanziamento dei nuovi impianti elettrici;

delle esigenze della politica di sviluppo regionale e settoriale equilibrato.

L'importanza dei suddetti obbiettivi deve essere valutabile tenendo presente i molteplici fattori che nell'attuale fase incidono sulla dinamica del settore elettrico. Mentre infatti la domanda di energia elettrica tende ad espandersi ad un saggio notevolmente superiore a quello del reddito nazionale, il progresso tecnico rende convenienti sia per la generazione che per il trasporto dimensioni unitarie di impianti molto accresciute; si riduce inoltre rapidamente il possibile ulteriore apporto delle risorse idrauliche per cui la copertura dei fabbisogni addizionali di energia elettrica sarà assicurata in misura crescente dagli impianti termici e nucleari. La localizzazione di essi non è soggetta ai vincoli naturali che si impongono per le installazioni idroelettriche. Al tempo stesso la politica di industrializzazione del Mezzogiorno e di ammodernamento del settore agricolo e, in generale, la politica di sviluppo equilibrato suggeriscono un oculato impiego dello strumento tariffario, sempre salvaguardando le esigenze di sviluppo dello stesso settore elettrico.

L'obbiettivo immediato intorno al quale non sembra possano sussistere dissensi è quello di assicurare le condizioni per un esercizio unitario del sistema elettrico nazionale e, in particolare, per l'attuazione di uno stretto collegamento fra impianti generatori e impianti di trasporto in modo da eliminare investimenti non necessari e impieghi irrazionali di energia.

A questo riguardo si riconosce generalmente che l'attuale struttura dell'industria elettrica italiana, frazionata in grandi gruppi regionali e interregionali, limita l'interconnessione delle reti in gran parte all'ambito dei gruppi stessi e comporta pertanto:

a) un maggior fabbisogno di impianti di punta e di riserva e una moltiplicazione di linee di trasporto;

b) un limite allo sfruttamento delle economie di scala che il progresso tecnico consente di realizzare nel campo termoelettrico con unità di grande potenza e nel campo dei trasporti con l'impiego di linee ad altissima tensione.

Una gestione unitaria del sistema elettrico nazionale consente il pieno sfruttamento delle possibilità di interconnessione e, in conseguenza, una dispersione dei rischi di scarsa idraulicità e di guasti e un miglior grado di utilizzazione degli impianti, compensandosi almeno in parte le punte della domanda nei vari mercati e l'andamento dei regimi idrologici regionali; inoltre la localizzazione delle nuove centrali può rispondere meglio ai criteri di massima sicurezza ed economia di rifornimento e di esercizio, indipendentemente dalla distribuzione geografica dei centri di consumo; infine può realizzarsi tempestivamente il collegamento della rete italiana con l'analoga rete di interconnessione in corso di avanzata costruzione da parte degli altri paesi membri della Comunità economica europea.

2. — PRECEDENTI PROPOSTE PER LA MODIFICA DELLA STRUTTURA DEL SETTORE.

Nonostante il progressivo intervento pubblicistico nella regolamentazione dell'industria elettrica, di cui si è ampiamente detto nel primo capitolo, da più parti, fin dal periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana, fu sottolineata l'esigenza di dare applicazione nel settore all'articolo 43 della Costituzione, che consente, a fini di utilità generale, alla legge la riserva originaria o il trasferimento mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato o ad enti pubblici di « determinate imprese o categorie di imprese » che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

La *ratio legis* di tale norma si desume anche dagli atti dell'Assemblea Costituente (volume IV, pagina 3959) in cui è posto in evidenza che « l'interesse superiore della collettività può consigliare la socializzazione

indipendentemente da qualsiasi altra particolare considerazione » e che la facoltà concessa al legislatore avrebbe potuto essere attuata « quando il legislatore futuro lo riterrà conveniente e giusto nell'interesse superiore della Nazione ».

Fu specialmente avvertita l'esigenza di modificazione alla struttura dell'industria elettrica agli scopi di attuare una politica tariffaria rispondente alle generali esigenze economiche e sociali e di favorire l'industrializzazione delle zone depresse, ponendo in essere un maggior coordinamento nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione, con una più completa e razionale utilizzazione delle riserve esistenti e degli impianti.

In proposito furono presentati, nella passata e nella presente legislatura, alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare tendenti a devolvere ad un ente pubblico la gestione totale del settore o a stabilire un coordinamento delle attività del settore stesso nell'ambito della pubblica amministrazione.

Dopo l'ampia discussione intervenuta alla Camera dei Deputati ed al Senato sui provvedimenti di unificazione delle tariffe elettriche, discussione che riaccese contrasti e polemiche sull'intero problema elettrico italiano; quando le forze politiche, preso atto del notevole sviluppo conseguito dal Paese nel decennio 1951-1961 e degli squilibri tuttora esistenti nell'apparato produttivo e nella distribuzione del reddito, ricercarono i mezzi e le condizioni per promuovere un ulteriore, ma più equilibrato sviluppo delle attività produttive, il problema elettrico ritornò al centro dell'interesse generale per il ruolo primario che la produzione e distribuzione dell'energia ha sullo sviluppo economico e sociale e quindi per la sua intrinseca caratteristica di servizio pubblico.

Ciò spiega perché il problema elettrico fu posto come una delle più importanti determinazioni programmatiche all'atto della costituzione del Governo.

La « nazionalizzazione » dell'industria elettrica costituisce del resto problema già risolto, in questo dopo guerra, da Paesi europei di alta tradizione democratica e che, certamente, non possono ritenersi preoccupati di attuare schemi collettivistici.

3. — LE ESPERIENZE DI UNIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA INDUSTRIA ELETTRICA IN FRANCIA E IN GRAN BRETAGNA.

La legge di nazionalizzazione francese del 1946 dispone che la gestione delle imprese che avessero per attività principale la produzione,

il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica fosse attribuita ad un ente pubblico denominato *Electricité de France* (E. d. F.).

Più particolarmente le varie attività relative all'industria elettrica, nella formulazione della legge, vennero affidate, per quanto riguarda la *produzione* e il *trasporto*, all'Ente E. d. F., *Service National* e, per quanto riguarda la *distribuzione*, ad enti regionali denominati E. d. F., *Service de Distribution*. In effetti gli enti regionali non sono stati ancora istituiti, per cui il servizio di distribuzione continua ad essere assicurato da organi decentrati del *Service National*.

L'organizzazione generale della *Electricité de France* è stata concepita in modo tale che l'Ente può assicurare nelle migliori condizioni i compiti che gli sono imposti per legge:

assicurare la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica su tutto il territorio;

ammmodernare gli impianti già esistenti e procedere alle costruzioni nuove per portare e mantenere la produzione, il trasporto e la distribuzione al livello dei bisogni crescenti del consumo;

finanziare le opere di costruzioni con operazioni di credito;

equilibrare le entrate e le uscite, grazie ad una gestione economica e ad una organizzazione amministrativa razionale.

Con il coordinamento del sistema di produzione e di distribuzione attuato in Francia si è potuto anche introdurre una particolare tariffa denominata *tarif vert*, che è commisurata al costo di produzione dell'energia elettrica. Solo così l'Ente pubblico orienta nel modo migliore la scelta dei consumatori e soddisfa la sua missione di servizio pubblico.

Le imprese elettriche espropriate a seguito della nazionalizzazione sono state indennizzate con obbligazioni, mentre l'ammontare dell'indennizzo è stato determinato in base al valore di borsa dei vecchi titoli azionari, per le società i cui titoli erano quotati, e, secondo il valore di liquidazione, per le società che non avevano i titoli quotati in borsa.

Per le imprese che non avevano in via principale l'attività elettrica e, quindi, soggette alla nazionalizzazione limitatamente agli impianti elettrici, si è proceduto allo scorporo di detti impianti e alla valutazione diretta del loro valore.

La struttura attuale dell'industria elettrica in Gran Bretagna trova origine nella legge per l'elettricità del 1947, in base alla quale la proprietà e l'esercizio di tutti gli

impianti di produzione e di trasporto venivano trasferiti ad un Ente pubblico — *British Electricity Authority, B. E. A.* — mentre la distribuzione dell'energia veniva trasferita a 14 Enti minori: *Area Electricity Boards*. La B. E. A. provvedeva alle direttive generali e alla gestione delle centrali e curava la vendita dell'energia dei 14 *Boards* che la distribuivano, a loro volta, ai consumatori.

Più tardi ulteriori modifiche dettero un nuovo assetto alla organizzazione dell'industria elettrica inglese.

Al vertice della nuova organizzazione trova posto l'*Electricity Council*, che è un organo senza poteri operativi, ma con preminenti compiti di direzione e di coordinamento di tutto il settore.

La funzione più importante resta quella di consigliare il Ministro competente sulle questioni relative alla fornitura di energia elettrica e di consigliare gli Enti di distribuzione, affinché essi sviluppino e mantengano su tutto il territorio nazionale una rete di fornitura di elettricità efficace, coerente ed economica.

Il *Central Electricity Generating Board*, invece, ha funzioni relative alla costruzione e alla gestione delle centrali e della rete di interconnessione. Inoltre, cura le forniture agli Enti distributori di energia elettrica (*Area Boards*).

Infine, gli *Area Boards*, che sono delle grosse aziende distributrici, hanno la proprietà degli impianti di distribuzione e li esercitano nelle loro rispettive zone di competenza. Essi comprano energia dal *Central Electricity Generating Board* e la distribuiscono alla rispettiva utenza diretta.

Il problema di consentire, attraverso una concentrazione degli impianti di produzione e loro interconnessione, una migliore organizzazione dell'industria elettrica in Inghilterra, è stato quindi risolto attraverso questi Enti pubblici. In effetti l'integrazione della produzione di elettricità con la costituzione di un sistema di trasporto su scala nazionale ha permesso di costruire la rete di trasporto, in modo da collegare tutte le più importanti centrali elettriche e provvedere a fornire l'elettricità a tutte le imprese distributrici che ne avessero bisogno. Solo così il collegamento delle centrali ha permesso di ridurre le potenzialità in eccesso al fabbisogno e conseguentemente, attraverso una azione coordinata, di risparmiare parte del capitale da investire. In altre parole, tale collegamento ha permesso di sfruttare a pieno carico e per tutto

il tempo in cui erano disponibili, gli impianti più economici, con conseguente riduzione dei costi di esercizio del sistema nazionale di produzione di energia elettrica.

Con l'*Electricity Act* del 1947 le aziende elettriche espropriate furono indennizzate in vario modo.

I portatori di azioni delle società private furono compensati con obbligazioni al 3 per cento emesse alla pari e redimibili tra il 1968 e 1973. Le azioni furono valutate alle quotazioni medie di borsa in determinati periodi dell'anno del 1945 e del 1946, con un certo vantaggio per l'Ente nazionalizzato, poiché i corsi azionari erano alquanto depressi nel periodo considerato.

L'esperienza dell'industria elettrica in Francia ed in Inghilterra, dopo la nazionalizzazione delle imprese producenti ed esercenti l'energia elettrica, ci permette di considerare due importanti ordini di motivi per cui tale provvedimento può annoverarsi, senza meno, come uno strumento efficace per lo sviluppo razionale ed economico dell'industria elettrica.

In primo luogo occorre considerare la migliore programmazione del settore. In effetti, la coordinazione degli impianti era parzialmente assicurata, prima della nazionalizzazione, solo per alcune aziende.

Le società elettriche, cioè, limitavano i loro programmi e progetti entro confini ristretti, mentre altre li proporzionavano, naturalmente, alla loro potenza funzionale e quindi agli sbocchi commerciali che dal punto di vista aziendalistico pensavano di poter conquistare.

L'Ente pubblico, in questi Paesi, avendo come campo d'azione l'intero territorio nazionale, ha potuto affrontare in condizioni di gran lunga migliori il problema di una programmazione ottimale che si traduce in una scelta economica degli investimenti del settore, tanto più necessaria quando si aprono così ampie prospettive alla produzione di energia nucleare.

Inoltre la nazionalizzazione ha prodotto in Francia un più razionale sistema tariffario. Al mosaico tariffario ereditato dalle vecchie società, l'E. d. F. ha sostituito, come accennavo, la « tariffa verde » basata sul rispetto dei costi, che tende alla eliminazione degli sprechi e traduce in realtà un pensiero economico coerente. In verità, in alcune regioni poco industrializzate la tariffa promuove lo sviluppo del consumo, come tutte le volte in cui si tratta di spezzare il circolo vizioso del sottosviluppo.

CAPITOLO III.

LA NUOVA DISCIPLINA

1. — PREMessa.

Nelle sue dichiarazioni programmatiche del 2 marzo 1962 il Governo assunse l'impegno di sottoporre al Parlamento, entro tre mesi dal voto di fiducia, un provvedimento di razionale unificazione del sistema elettrico nazionale, nel pieno rispetto, in caso di nazionalizzazione, del disposto dell'articolo 43 della Costituzione, garantendo, cioè, i diritti dei possessori di azioni e l'autonomo equilibrio economico dell'eventuale ente.

Con il presente disegno di legge il Governo adempie, alla scadenza prestabilita, all'impegno assunto di fronte al Parlamento ed al Paese.

Consapevole dell'importanza e della complessità del problema, il Governo non ha risparmiato cure perché lo studio fosse approfondito in tutti gli aspetti economici, sociali e giuridici, dedicando a tale studio ed alla elaborazione della nuova disciplina numerose riunioni collegiali a livello ministeriale e tecnico. Infatti, dopo un accurato lavoro preparatorio in sede tecnica, un Comitato di Ministri, composto dal Ministro del bilancio, dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per l'industria e commercio, dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per le partecipazioni statali, al quale in un secondo tempo fu associato il Ministro di grazia e giustizia, fu incaricato sin dalla fine di marzo di prendere in esame il complesso problema. Tecnici ed esperti hanno collaborato con il Comitato dei Ministri, che, dopo accurato studio e a seguito di numerose riunioni collegiali, ha proceduto ad una prima stesura del provvedimento, approvato successivamente dal Consiglio dei Ministri.

2. — ASPETTI GIURIDICI DEL PROVVEDIMENTO.

Al fine di realizzare la unificazione di struttura e quindi una funzione unica e coordinata della produzione e della distribuzione di energia elettrica, occorre porre in essere una disciplina giuridica compiuta la quale, comporta però, per la complessità della materia, numerose disposizioni. Queste riguardano non soltanto la istituzione dell'Ente, la sua organizzazione e quindi le sue funzioni nella materia indicata, ma anche il trasferimento all'Ente delle imprese attualmente

esercenti la industria elettrica di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Tale trasferimento viene effettuato con la individuazione delle imprese assoggettate al medesimo, quindi con la determinazione di criteri di valutazione ai fini del pagamento dell'indennizzo, ed infine con la definizione del modo di pagamento dell'indennizzo stesso.

L'ampiezza della disciplina giuridica necessaria per la costituzione dell'Ente e per la concreta attuazione del trasferimento delle imprese non ha consigliato la redazione di un disegno di legge ordinaria che sarebbe stata quanti mai poderosa da sottoporre all'approvazione del Parlamento: l'esame di numerose e dettagliate norme avrebbe comportato dispendio di tempo e di energie, a tutto danno di una più celere entrata in vigore delle norme e quindi di una più spedita attuazione del fine proposto.

Si è pertanto predisposto uno schema di disegno di legge che conferisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo principi e criteri direttivi ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Lo schema di disegno di legge che conferisce al Governo tale delega legislativa ha però in sé in maniera chiara e precisa e analitica tutta la disciplina relativa alla organizzazione e funzione dell'Ente e a quanto attiene al trasferimento a quest'ultimo delle imprese esercenti la industria elettrica. In tal modo è sostanzialmente il Parlamento chiamato ad approvare non solo le norme fondamentali attinenti alla materia di cui trattasi, ma circostanziati principi di diritto ai quali il Governo dovrà strettamente attenersi nella emanazione dei decreti legislativi. In sostanza il tecnicismo usato di sottoporre al Parlamento la approvazione di una legge delega consente al Parlamento stesso di stabilire analiticamente tutte le norme fondamentali al fine di consentire immediatamente la individuazione precisa della disciplina giuridica inerente al nuovo Ente e al trasferimento ad esso delle imprese elettriche attualmente esistenti.

Il disegno di legge concerne, innanzi tutto, la istituzione di un Ente per l'energia elettrica, individua quindi le imprese soggette al trasferimento, al medesimo, ne determina i criteri di valutazione e il modo di pagamento degli indennizzi. Altre norme, come sarà chiarito, sono state adottate per assicurare la più equa e sicura esecuzione delle disposizioni.

L'Ente per l'energia elettrica (E. N. E. L.) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di propria autonomia.

Si tratta di un Ente pubblico istituzionale che svolge una attività di interesse statale: esso è destinato ad agire in un settore della vita economica nazionale per svolgere non solo una attività economica ma anche una attività amministrativa e direttiva in un settore che è strettamente connesso con lo sviluppo dell'economia e col progresso e benessere sociale. Esso si distingue da una parte dalle caratteristiche proprie dell'amministrazione diretta dello Stato con tutti gli adempimenti connessi alla struttura e al funzionamento proprio delle Amministrazioni dello Stato, e si distingue dall'altra dalle mere attività economiche che lo Stato esercita direttamente o indirettamente col metodo proprio delle partecipazioni economiche statali, ai fini dello svolgimento di compiti di natura economica.

L'Ente è stato concepito per esercitare un potere pubblico intimamente connesso con l'attività economica; bisogna considerare che il presente disegno di legge trasferisce allo Stato tutte le attività elettriche al fine di assicurare le forniture ritenute adempimento di un servizio pubblico e di agevolare il compito di sviluppo economico del Paese.

In relazione a quanto sopra detto, l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive, anche con riferimento alla politica tariffaria, di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: le norme relative alla organizzazione e alle funzioni dell'Ente debbono essere emanate con decreti delegati che debbono determinare gli organi dell'Ente, compresi quelli di controllo, e le funzioni di vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e quelle direttive del Comitato dei Ministri. Al fine di assicurare il più immediato inizio di attività dell'Ente, in attesa della nomina degli organi ordinari di amministrazione, è stata prevista la nomina di un commissario avente tutti i poteri degli organi predetti finché questi non saranno costituiti.

È stato espressamente affermato che l'Ente non può promuovere la costituzione di società né assumere partecipazioni in esse.

L'Ente ha un patrimonio costituito dai beni trasferiti al medesimo dalle imprese esercenti l'industria elettrica: l'Ente è anche autorizzato ad emettere obbligazioni secondo

modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente può essere accordata la garanzia dello Stato: le obbligazioni stesse sono soggette ad una tassa fissa di bollo ed esenti da qualunque altra imposta e alle stesse sono consentite tutte le agevolazioni per compiere operazioni che ne facilitino la circolazione (articolo 12).

È evidente che di fronte al Parlamento rispondono i competenti organi di Governo che hanno la vigilanza sull'Ente, il cui bilancio è comunicato annualmente al Parlamento stesso. All'Ente così disciplinato è riservato il compito di esercitare in tutto il territorio nazionale le attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

Alla riserva originaria all'Ente dell'esercizio nel futuro, in tutto il territorio nazionale, delle attività attinenti all'industria elettrica, si accompagna il trasferimento al medesimo Ente di tutte le imprese attualmente esistenti che esercitano le attività predette.

Il disegno di legge prende in considerazione il concetto di impresa nella sua accezione più comune di unitaria organizzazione di elementi economici preordinati alla produzione di beni e servizi: hanno preminenza assoluta il profilo funzionale attraverso il quale la impresa appare come attività e il profilo oggettivo che vede la impresa come patrimonio destinato alla menzionata produzione di beni e servizi. Il disegno di legge all'articolo 5, nel disporre il trasferimento delle imprese all'Ente, fa appunto riferimento al complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica e ai relativi rapporti giuridici. Il riferimento riguarda oggettivamente tutte le fonti di produzione dell'energia elettrica: idrica e termica, compresa in questa ultima l'energia prodotta da impianti nucleari.

Qualora l'impresa assoggettata a trasferimento esercita in via esclusiva o principale le attività dell'industria elettrica come già definita, l'impresa è trasferita in base ai decreti legislativi delegati nella sua totalità all'Ente. La legge delegata dovrà prevedere le modalità per l'effettuazione del trasferimento e per la separazione e la restituzione agli interessati di quanto non sia attinente con l'esercizio delle attività di produzione, tra-

sporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Il complesso imprenditoriale così trasferito all'Ente, in un primo momento sarà amministrato da un commissario il quale avrà tutti i poteri di gestione: si tratta di assicurare a un complesso unitario aziendale la propria continuità di vita finché non venga provveduto ad un inquadramento organico nell'organizzazione dell'Ente.

Il predetto complesso aziendale non assume una figura giuridica a sé stante nel senso che non assume una personalità giuridica, ma viene riguardato come pluralità di beni che assumono una unità soltanto di fatto, per consentirne l'amministrazione e la continuazione di tutti i rapporti giuridici che ad esso fanno capo.

Qualora l'impresa non eserciti in maniera esclusiva o principale le attività sopradette attinenti all'industria elettrica, la legge delegata dovrà stabilire le modalità per il trasferimento all'Ente soltanto del complesso dei beni e dei rapporti giuridici inerenti alle attività dell'industria elettrica.

Allorché le imprese sono costituite in forma di enti pubblici, l'Ente subentra ai medesimi che vengono estinti in tutti i rapporti giuridici: si ha una successione fra enti pubblici e nei rapporti stessi che non dà luogo naturalmente a nessun pagamento di indennizzo in quanto non vi è un terzo interessato al quale l'indennizzo possa essere corrisposto. Anche per detto trasferimento si rinvia alla legge delegata la formazione delle modalità necessarie: è prevista per questi Enti, in un primo momento, la nomina di commissari straordinari per la loro amministrazione.

Anche gli impianti elettrici gestiti direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono trasferiti all'Ente: modalità particolari dovranno essere previste per la fornitura dell'energia elettrica necessaria alla predetta Amministrazione.

Una disciplina particolare è dettata dall'articolo 5 per i cosiddetti autoproduttori; si tratta di quelle imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare fabbisogni ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate: è stabilito che tale esclusione dal trasferimento all'Ente è consentita purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961.

Il criterio adottato deve intendersi nel senso che il fabbisogno dell'anno 1962 viene riferito alla produzione media annua del

triennio suddetto e ciò per potere compensare il diverso andamento idrologico di singoli anni suscettibili di influire — anche sensibilmente — sulla produzione annua degli impianti idroelettrici tuttora prevalenti nel nostro Paese.

Come è noto, nella economia industriale del nostro tempo, molte imprese appartenenti ai rami più svariati, specialmente nel settore manifatturiero, hanno interesse a produrre con mezzi propri la energia occorrente per i processi da essa eseguiti. Il provvedimento, in quanto mira a garantire come si dice all'articolo 4 una disponibilità di energia al minimo costo ed adeguata per quantità e prezzi, non ha alcun motivo di turbare l'equilibrio tecnico ed economico di imprese che si sono date una struttura produttiva capace di soddisfare il proprio fabbisogno di energia. E d'altra parte, non v'è dubbio che queste imprese non mancheranno di rifornirsi presso l'Ente nell'ipotesi che questo fosse in grado di soddisfare a condizioni più convenienti dell'autoproduzione i fabbisogni degli autoproduttori.

Per quanto riguarda gli impianti non esistenti al momento del trasferimento all'Ente delle imprese elettriche, è stata prevista una diversa disciplina che consente la possibilità di porre in atto impianti di autoproduzione, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri preposto all'Ente limitatamente, però, a fabbisogni previsti nei piani produttivi delle imprese.

Questa misura non rompe il sistema nel quale si svolge la gestione dell'Ente, dato che l'energia prodotta dall'autoproduttore e non richiesta per la copertura dei propri fabbisogni sarà ceduta all'Ente nazionale e non può essere oggetto di distribuzione diretta.

Un'altra esclusione di carattere generale del trasferimento all'Ente riguarda le piccole imprese ravvisate in quelle che non abbiano prodotto e immesso in rete mediamente, nel biennio 1959-60, più di 10 milioni di chilowattore per anno. Qualora però tali imprese, nel futuro e per due anni consecutivi, superino nella produzione e nella erogazione il predetto quantitativo di energia, si dovrà provvedere al passaggio delle imprese stesse all'Ente.

Un regime particolare è stato previsto per le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (aziende municipalizzate), e per gli Enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale esercenti l'attività dell'industria elettrica più volte menzionata. Ad essi è riservato un

diritto di scelta che deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in ordine alla continuazione della gestione sotto forma di una concessione regolata da appositi capitoli, oppure in ordine al trasferimento all'Ente. In quest'ultima ipotesi si applicano gli stessi criteri previsti per le imprese private, per quanto attiene alle modalità del trasferimento nonché delle valutazioni e del pagamento degli indennizzi.

Si è ritenuto opportuno di chiarire che nel passaggio all'Ente di tutti i rapporti giuridici inerenti alle imprese siano compresi anche quei particolari atti amministrativi di concessioni (per quanto riguarda le acque pubbliche per la produzione della energia idroelettrica) e di autorizzazioni (per quanto riguarda la produzione termica e le reti di trasporto e di distribuzione dell'energia).

Infine l'articolo 5 del disegno di legge consente espressamente al Governo di emanare decreti delegati che possono riferirsi a singole imprese con individuazione dei beni e dei rapporti da trasferire all'Ente col rispetto dei principî di diritto sopradescritti: si tratta di una facoltà che il Governo può esercitare allorché il complesso dei beni e dei rapporti da trasferire è più facilmente individuabile e non vi è bisogno di atti esecutivi che dovrebbero conseguire ai decreti delegati di contenuto più generale riferiti a pluralità di casi o di situazioni.

3. — CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.

L'articolo 6 detta i principî e i criteri direttivi da seguire per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere per i beni assoggettati a trasferimento. Al riguardo non sembra dubbio che la valutazione dei complessi di beni da trasferire debba cercare in primo luogo un riferimento in quotazioni di mercato.

Invero, i beni che compongono il patrimonio delle imprese assoggettate a trasferimento e, in particolare, gli impianti non sono oggetto di negoziazione distinta nella infinita varietà in cui si presentano nella realtà della industria elettrica italiana.

Si ha, però, per i beni di molte imprese una indiretta valutazione di mercato; buona parte delle società italiane esercenti la industria elettrica hanno, infatti, da tempo introdotto sul mercato valori con le loro azioni e queste azioni sono oggetto di larghe e continue negoziazioni; e i prezzi, che si formano per effetto di tali negoziazioni, possono quindi

offrire fondate indicazioni sul valore dei complessi di beni in questione.

Si può infatti, ritenere che il valore del capitale emesso dalle società, quale risulta da quotazioni opportunamente scelte, corrisponda al valore globale netto dei cespiti attivi e passivi delle imprese da trasferire. È pur vero che le società esercenti attività elettrica posseggono anche attività estranee all'esercizio elettrico; e, quindi, che le quotazioni si riferiscono anche a tali beni che non sono soggetti a trasferimento. Ma come si è potuto rilevare, questi beni estranei all'esercizio elettrico non rappresentano che una piccola quota del patrimonio delle varie società e non manca modo per procedere a una loro corretta valutazione che consenta la necessaria rettifica del valore del capitale e, su tale base, l'immediata restituzione alle società interessate.

L'utilizzo delle quotazioni di borsa ai fini della valutazione del patrimonio delle imprese elettriche pone di fronte al problema della identificazione delle quotazioni che possono più equamente esprimere il valore dei beni da trasferire.

Un primo elemento, che si è ritenuto di dover senza altro acquisire, è stato quello di escludere le quotazioni successive all'epoca in cui il provvedimento di nazionalizzazione apparve di probabile e di prossima attuazione; non vi è dubbio che questa data può farsi cadere nei primissimi mesi di quest'anno quando, con la costituzione dell'attuale Governo, l'unificazione del sistema elettrico nazionale venne dichiarato come obiettivo immediato dell'azione di Governo.

Assunte le quotazioni del mese di dicembre 1961, come le ultime da prendersi in considerazione ai fini della valutazione, si pone il problema di stabilire il periodo le cui quotazioni sono da prendere a base della valutazione; è sembrato che questo periodo non potesse essere inferiore ad un triennio, sia per comprendere nella media generale, che si viene così a formare, una maggiore varietà di andamenti, sia perché un periodo più breve verrebbe a corrispondere al periodo di quotazioni particolarmente elevate per tutti i valori azionari, anche non elettrici, sia rispetto al periodo precedente che a quello susseguente.

Questo complesso di considerazioni giustifica ampiamente l'adozione nel disegno di legge del criterio secondo il quale i beni da trasferire appartenenti a società le cui azioni sono quotate in borsa, debbano valutarsi in base ai prezzi di compenso del triennio pre-

cedente il dicembre 1961, cioè del triennio 1959-61.

Quanto alle società non quotate in borsa, è in primo luogo da ricordare che oggi si dispone di un documento, sia pure di natura amministrativa, comune a tutte le aziende esercenti la industria elettrica che può essere di grande ausilio nella valutazione di cui ora trattasi. È questo il bilancio che le imprese elettriche sono tenute a presentare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191.

Questo bilancio deve essere formato alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo un modello unificato, ed offre una prima indicazione del valore globale del complesso dei beni trasferiti.

Questa indicazione meramente contabile non può ovviamente assumersi come valore dei beni da trasferire; opportune rettifiche dovranno quindi essere introdotte. A tal fine i risultati delle valutazioni adottate per le imprese di società quotate in borsa potranno fornire i necessari coefficienti di rettifica, coefficienti la cui applicazione consentirà di conseguire una soddisfacente uniformità di criteri per tutte le imprese trasferite siano o non siano quotate in borsa.

Per le imprese appartenenti a società non aventi azioni quotate si è ritenuto opportuno utilizzare i bilanci al 31 dicembre 1960, cioè bilanci redatti in epoca non influenzata dalla previsione del presente provvedimento.

Per ambedue i gruppi di imprese, si pone, infine, il problema di aggiornare i valori determinati in riferimento per le società quotate a fine 1961, per le non quotate a fine 1960, alla situazione effettiva esistente al momento del trapasso.

I criteri per procedere a questo aggiornamento sono indicati al punto 3° dell'articolo 6. Questo comma dispone anche la valutazione dei beni estranei all'esercizio elettrico da svolgersi secondo gli stessi criteri con cui vengono valutati i beni trasferiti.

4. — CRITERI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

L'articolo 7 fissa i criteri da adottare per il pagamento dell'indennizzo. Per ben comprendere il meccanismo adottato occorre in primo luogo aver presente che non possono essere oggi previsti né la data in cui avrà luogo l'effettivo trasferimento delle singole imprese, né la data in cui, a norma dell'articolo 6, sarà definitivamente liquidato l'indennizzo dovuto; in ogni caso tali date potrebbero

essere diverse da impresa a impresa a seconda delle vicende delle singole procedure di trasferimento.

In tale situazione si è ritenuto necessario riferire le varie operazioni a una data comune così da dare a tutte le parti un massimo di certezza.

Premesso che a norma della legge 4 marzo 1958, n. 191, tutte le imprese elettriche italiane chiudono l'esercizio al 31 dicembre, si è stabilito che all'Ente siano trasferiti tutti i proventi e tutti gli oneri di competenza dell'esercizio iniziatosi il 1° gennaio 1962 e che in contropartita, l'indennizzo sia riconosciuto con valuta pure 1° gennaio 1962.

Quanto alla forma di pagamento, si è ritenuto di dover escludere la consegna agli indennizzati di obbligazioni dell'Ente; la messa in circolazione di un importo rilevante di titoli pubblici a reddito fisso avrebbe infatti creato una grave tensione del mercato creditizio che sarebbe stata pregiudizievole per gli stessi indennizzati.

È stato, quindi, stabilito che l'ammontare dell'indennizzo sia accreditato agli aventi diritto in un conto fruttifero di interesse, da liquidarsi in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963, cioè a partire dall'inizio del primo esercizio dell'Ente.

L'esercizio 1962 si considera quindi come un esercizio di transizione.

Quanto al tasso da applicare al credito che con decorrenza 1° gennaio 1962 viene a formarsi a favore dell'indennizzo, esso è stato fissato nella misura del 5,50 per cento.

Gli interessi maturati per l'esercizio 1962 saranno pagati fine gennaio 1963, così da consentire alle società assoggettate a trasferimento il conseguimento di un provento su cui fondare la corresponsione di dividendi ai propri azionisti per l'esercizio 1962.

A partire dal 1° gennaio 1963 avrà inizio l'ammortamento vero e proprio del debito, ammortamento che sarà effettuato mediante corresponsione di 20 semestralità uguali di cui la prima scadente il 1° luglio 1963.

Gli interessi percepiti dagli indennizzati vengono assimilati agli interessi corrisposti sui titoli pubblici e sono quindi esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

L'iscrizione nei bilanci aziendali del valore dell'indennizzo in luogo dei lavori inerenti ai precedenti patrimoni aziendali darà luogo in molti casi a differenze; si è ritenuto equo stabilire che dette differenze non costituiscono plusvalenze tassabili ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Ove non si procedesse in tal modo alle azioni e alle quote di capitale delle imprese trasferite verrebbe di fatto attribuito un valore inferiore a quello che per i motivi, detti in precedenza, si è ritenuto equo di attribuire loro.

L'immobilizzo determinato dalla corresponsione dell'indennizzo in semestralità, distribuite lungo un periodo di 10 anni, anziché in obbligazioni negoziabili, può essere in parte corretto dagli aventi diritto mediante la cessione di semestralità o la loro costituzione in pegno.

Si tratta di operazioni a media scadenza effettuabili dagli appositi istituti e il cui sviluppo, secondo il giudizio delle competenti Autorità, converrà agevolare nei limiti consentiti dalla situazione del mercato finanziario e in armonia con le finalità generali della politica di sviluppo economico; si è quindi ritenuto opportuno disporre con l'articolo 9 che tali cessioni e tali costituzioni in pegno siano soggette alla tassa fissa di lire 1.000.

Con l'articolo 8 si dispone che l'Ente abbia facoltà di acquistare azioni di società elettriche a prezzi non superiori ai valori indicati nell'articolo 6.

Una simile facoltà, che l'Ente potrà esercitare nei limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito, è stata prevista per favorire quegli azionisti delle società elettriche che non intendono più partecipare a tale società, nella nuova situazione creata dal provvedimento e che trovino difficoltà a collocare le azioni possedute ai valori di indennizzo.

Le azioni così acquistate saranno portate in detrazione delle semestralità dovute dall'Ente alla società emittente le azioni.

5. — TRATTI ESSENZIALI DELL'OPERAZIONE FINANZIARIA.

A questo punto è possibile fornire un quadro dei tratti essenziali dell'operazione:

a) l'Ente si riconosce debitore delle persone (società nelle varie forme, enti pubblici, persone fisiche) che sono proprietarie delle imprese elettriche da trasferire per un ammontare di indennizzo la cui entità viene direttamente o indirettamente dedotta da quotazioni di mercato;

b) sul debito di indennizzo si riconosce un tasso del 5,50 per cento;

c) il debito di indennizzo è pagato dall'Ente in venti semestralità uguali decorrenti dal 1° gennaio 1963;

d) all'Ente sono trasferiti introiti e costi per l'esercizio 1962 e in contropartita

l'Ente riconosce, per lo stesso esercizio, a tutte le società ed altre imprese i cui beni sono trasferiti un interesse allo stesso tasso del 5,50 per cento applicato al debito di indennizzo;

e) le semestralità dovute dall'Ente possono essere cedute o date in pegno a garanzia di prestiti; le relative operazioni sono soggette solo a tassa fissa di registro di lire 1.000;

f) l'Ente è autorizzato ad acquistare, per un periodo di 6 mesi, secondo modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale del credito, azioni delle società assoggettate a trasferimento a un prezzo non superiore a quello assunto per la liquidazione dell'indennizzo.

Nel sistema proposto dalla legge l'Ente dovrà provvedersi di mezzi liquidi e quindi emettere obbligazioni solo nel corso del 1963 in relazione a tre ordini di fabbisogni:

1°) il pagamento delle due semestralità scadenti in tale anno;

2°) gli eventuali acquisti di azioni delle società i cui beni sono trasferiti;

3°) il finanziamento dei programmi di sviluppo dell'Ente, beninteso per la parte per la quale occorrerà far ricorso al mercato finanziario e che si valuta non minore di lire 100 miliardi.

6. — NORME VARIE.

Il disegno di legge contiene poi un gruppo di norme che tendono ad assicurare la migliore attuazione del trasferimento all'Ente delle attività indicate.

Al fine di accelerare le definizioni delle vertenze attinenti alla valutazione e liquidazione dell'indennizzo, è stata prevista (articolo 6, n. 4°), la costituzione di una apposita Commissione competente ad esaminare in sede amministrativa i ricorsi eventualmente presentati dagli aventi diritto. L'Autorità giudiziaria potrà essere adita soltanto dopo l'espletamento della procedura del ricorso amministrativo: qualora la decisione della Commissione non sia emessa entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, è ammessa ugualmente la azione davanti all'Autorità giudiziaria entro il termine massimo di un anno dalla proposizione del ricorso in sede amministrativa.

Inoltre, al fine di garantire alle società assoggettate al trasferimento la possibilità di continuare a svolgere attività economiche, si è creduto opportuno impedire lo scioglimento di diritto che in applicazione dell'articolo 2448 del Codice civile si verifi-

cherebbe per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale nel caso che gli statuti non conferiscano, espressamente, facoltà di mutamento dell'oggetto all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, fermo restando il diritto del socio al recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice civile: dovranno con legge delegata essere stabilite le modalità di tale recesso, tenuto particolarmente conto del fatto che la società, essendo creditrice dell'Ente dell'ammontare dell'indennizzo per rate che si distribuiscono in un decennio, non potrebbe rimborsare immediatamente il totale valore della azione al socio che esercita il diritto predetto (articolo 13).

Al fine di assicurare il trasferimento delle imprese nella loro integrale consistenza all'Ente è stata prevista la nullità degli atti compiuti dagli imprenditori dopo il 31 dicembre 1961, se hanno in qualsiasi modo pregiudicato la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese.

Per non lasciare sospesi i rapporti giuridici inerenti ai predetti atti a tempo indeterminato, la nullità degli atti stessi potrà essere fatta valere dall'Ente in un termine prefissato di un anno dal trasferimento (articolo 14).

È evidente che la tutela dei diritti dei terzi di buona fede avviene secondo le norme esistenti dal Codice civile.

Sempre per assicurare l'integrale trasferimento delle imprese nella loro consistenza e nella loro efficienza all'Ente, è stata affermata la responsabilità dei legali rappresentanti delle imprese stesse per la conservazione e manutenzione degli impianti nonché per la buona gestione (articolo 15).

A tutela dei prestatori d'opera e anche per conservare all'Ente la collaborazione del personale necessario, è stato espressamente statuito che il personale dipendente dalle imprese assoggettate a trasferimento e in servizio al 1° gennaio 1962 conserva il rapporto di lavoro secondo la disciplina già esistente (articolo 16).

Allo scopo di fornire all'Amministrazione governativa tutti gli elementi necessari sia per la redazione dei decreti delegati sia per gli adempimenti successivi, è stato previsto un censimento di tutte le imprese che comunque esercitano attività relativa alla industria elettrica come definita nell'articolo 1 del provvedimento: i legali rappresentanti delle imprese sono obbligati a trasmettere al Mi-

nistero dell'industria e del commercio i dati che saranno indicati con apposito decreto ministeriale ed entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Per assicurare l'esatto adempimento dell'obbligo così sancito, è stata prevista l'infissione di una pena contravvenzionale consistente nell'ammenda da 2 a 20 milioni di lire (articolo 17).

Alcune norme di carattere fiscale completano il disegno di legge.

L'Ente verserà allo Stato una imposta unica di abbonamento nella misura fissa di lire 1 per ogni chilovattora di energia prodotta (circa 65 miliardi di lire) ed è esentato dal pagamento di imposte erariali e di imposte dovute ad enti locali (articoli 10 e 11).

Per facilitare l'utilizzazione da parte delle società dei crediti verso l'Ente è stato previsto che le cessioni delle semestralità di credito che verranno effettuate ad Aziende ed Istituti di credito sono soggette ad una tassa fissa di registro. E per consentire la conversione delle attività e delle strutture delle società è stato previsto che fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione delle società, le cui imprese sono state assoggettate a trasferimento, pagheranno una imposta fissa di registro e una imposta fissa ipotecaria.

Si è ritenuto opportuno prevedere che la legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al fine di consentire una più immediata esecuzione degli atti e adempimenti dalla legge stessa stabiliti (articolo 18).

7. — PROFILI COSTITUZIONALI DEL PROVVEDIMENTO.

Precisati e illustrati i motivi e gli obiettivi del disegno di legge, nessun dubbio può sorgere sulla sua costituzionalità. Si ritiene, tuttavia, di dover accennare a un tale problema sia per la rivelante importanza politica della propria disciplina e sia per un'ovvia esigenza di completezza della presente relazione.

È noto che il titolo III della Costituzione della Repubblica, nel disciplinare i rapporti economici, consente il sacrificio della proprietà privata per motivi di interesse generale (articolo 42) e ai fini di utilità generale consente il trasferimento ovvero la riserva originaria allo Stato, a enti pubblici, delle imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia per avere carattere di preminente interesse generale (articolo 43). È in attuazione di tale principio costituzionale che la produzione e la distribuzione della energia elettrica, per il carattere di preminente

interesse generale, vengono riservate ad un apposito Ente pubblico, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese (articolo 4).

Indipendentemente da ogni particolare considerazione, occorre por mente alla finalità di interesse generale a cui il provvedimento tende in relazione alla particolare funzione dell'energia elettrica sia per gli usi civili che per lo sviluppo economico del Paese.

Considerando la peculiare portata della nuova disciplina, la quale non solo mira ad attuare un trasferimento coattivo di beni, ma a riservare al nuovo Ente pubblico l'attività industriale relativa alla produzione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, il problema della costituzionalità deve essere esaminato alla stregua dell'articolo 43, il quale prevedendo, oltre al trasferimento delle imprese, anche la riserva, allo Stato o ad Enti pubblici, di determinate attività economiche, assume il carattere di norma particolare rispetto a quella più generale dell'articolo 42.

Ora i presupposti del trasferimento delle imprese e della riserva, allo Stato o ad Enti pubblici, delle attività esercitate dalle imprese trasferite sussistono integralmente nei precisi termini previsti dal precetto costituzionale: questo esige che trattisi di imprese aventi carattere di preminente interesse generale ed inoltre che le dette imprese alternativamente si riferiscano:

- a) a servizi pubblici essenziali;
- b) a fonti di energia;
- c) a situazioni di monopolio.

Le imprese elettriche esercitano un'attività indubbiamente relativa ad una fonte di energia con carattere di preminente interesse generale. Ed è la considerazione di tale interesse generale, unitamente alle caratteristiche particolari del settore, che sono alla base della soluzione adottata.

Si è già chiarito in precedenza che la disponibilità dell'energia elettrica costituisce un fattore indispensabile per la politica di sviluppo economico e sociale del Paese e, in particolare, per assicurare la copertura dei futuri fabbisogni, per ridurre al minimo i costi di impianto e di esercizio, per l'applicazione di tariffe idonee a sorreggere un equilibrato sviluppo regionale e settoriale. Se, poi, si tiene conto del rilievo che l'esercizio delle attività elettriche non si svolge in condizioni di concorrenza, è agevole concludere che, nella specie, sussistono congiuntamente tutti

i presupposti richiesti dall'articolo 43, mentre per alcuni di essi, come si è detto, basterebbe soltanto la sussistenza in via meramente alternativa.

Quanto, infine, all'indennizzo, nessuna obiezione può sollevarsi contro la disciplina progettata, poiché alle imprese espropriate è dovuto un corrispettivo, determinato secondo criteri obbiettivi desunti da valori di mercato, pagabile in dieci anni con un congruo interesse.

È superfluo porre in risalto il criterio di equità seguito dal disegno di legge su questo punto.

La misura dell'indennizzo è rimessa al legislatore, che può determinarla in esito ad una valutazione complessiva degli interessi pubblici da soddisfare e del sacrificio imposto all'espropriato.

8. — CONCLUSIONI.

Dall'illustrazione che nelle pagine precedenti si è fatta del disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento, si possono dedurre alcune caratteristiche che gli sono proprie e che sono in diretto collegamento con gli obiettivi generali della politica di sviluppo economico che il Governo vuole proseguire ed intensificare.

In particolare, tali caratteristiche si deducono dalle modalità con le quali l'Ente procederà al trasferimento degli impianti ed al pagamento dell'indennizzo.

Diversamente da quanto accaduto in altri Paesi, le cui esperienze in tema di nazionalizzazione sono già state ricordate, Paesi nei quali le società produttrici hanno cessato di esistere e l'indennizzo è stato corrisposto in titoli obbligazionari a basso interesse (3 per cento) ed a lunga scadenza (dai 20-50 anni), in Italia si è voluto consentire alle imprese produttrici esistenti la possibilità, qualora lo vogliano, di proseguire in altri campi di attività la loro azione utilizzando esperienza, organizzazione e capitali.

A tal fine, oltre che per evitare riflessi negativi sulla funzionalità del mercato finanziario, si è preferito il pagamento dell'indennizzo in contanti e in venti semestralità, e si è altresì prevista la facoltà di scontare le predette semestralità presso il sistema creditizio.

Tutto ciò, mentre si provvede da parte dello Stato nel modo suddetto per quanto attiene al settore dell'energia elettrica, vuol dire sollecitare anche il rinnovato impegno dei privati per lo sviluppo economico nazionale, particolarmente nelle zone più arretrate e nel quadro di quegli obiettivi generali di politica economica che verranno definiti dal Governo e dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente per l'energia elettrica (E.N.E.L.), al quale è riservato il compito di esercitare in tutto il territorio nazionale le attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per le partecipazioni statali.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Il bilancio dell'ente è comunicato annualmente al Parlamento.

ART. 2.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma dell'articolo precedente sono trasferite in proprietà dell'Ente per l'energia elettrica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 3.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dagli articoli seguenti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative alla organizzazione dell'Ente per l'energia elettrica, alle sue funzioni ed a tutto quanto attiene ai trasferimenti e quant'altro previsto dalla presente legge.

ART. 4.

Le norme di cui all'articolo 3, relative alla organizzazione ed alle funzioni dell'Ente, debbono prevedere:

a) gli organi individuali, collegiali e di controllo dell'Ente, nonché, nel rispetto della sua autonomia, i poteri del Ministero dell'industria e del commercio e quelli del Comitato dei Ministri, comprensivi della determinazione della politica tariffaria dell'Ente. Sarà prevista la nomina di un commissario, in temporanea sostituzione degli organi ordinari di amministrazione;

b) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi dell'articolo 2 nonché, ai fini di utilità generale, quelle inerenti alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese. Le dette funzioni sono esercitate con criteri di economicità.

ART. 5.

Le norme di cui all'articolo 3 sui trasferimenti disposti dall'articolo 2 dovranno attecnersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1°) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel comma primo dell'articolo 1.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un commissario nominato dall'Ente, fino a quando l'Ente stesso non disponga diversamente;

2°) per le imprese che non esercitano in maniera esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente del complesso dei beni e dei rapporti giuridici relativi alle attività stesse;

3°) le imprese gestite da enti pubblici sono trasferite all'Ente per l'energia elettrica, che subentra, in tutti i rapporti giuridici, agli enti estinti. Saranno previste la nomina

di commissari straordinari e le modalità del trasferimento.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione;

4°) le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e gli Enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale, potranno ottenere dall'Ente, purché ne facciamo richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'esercizio di attività menzionate all'articolo 1. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi.

Le imprese che non richiedano le concessioni predette sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni del n. 1°) del presente articolo, in quanto applicabili.

5°) non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta secondo la media del triennio 1959-1961. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese;

6°) sono escluse dal trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto ed immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 10 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente allorché la energia prodotta ed immessa in rete avrà per due anni consecutivi superato i 10 milioni di chilowattore per anno;

7°) nel trasferimento previsto dall'articolo 2 sono comprese le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto, relative alla produzione, al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione dell'energia elettrica;

8°) i trasferimenti di cui al presente articolo possono essere attuati con decreti aventi forza di legge, con l'individuazione dei beni e dei rapporti trasferiti all'Ente; tali decreti saranno emanati con l'osservanza del termine di cui all'articolo 3 e dei criteri direttivi sopra indicati.

ART. 6.

Per i trasferimenti di cui agli articoli 2 e 5 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principî e criteri direttivi:

1°) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1°) dell'articolo 5 appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, il valore ai fini del pagamento dell'indennizzo è pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella Borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella Borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopradetto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopradetto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2°) per le imprese assoggettate a trasferimento diverse da quelle menzionate al precedente n. 1°), che siano tenute alla formazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191, il valore ai fini del pagamento dell'indennizzo è pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base a coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1°);

3°) dall'importo risultante secondo i nn. 1°) e 2°) del presente articolo viene rispettivamente aggiunto o detto l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad esse rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in Borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portate in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 5, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2°) del presente articolo;

4°) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 3. L'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria non è proponibile se non sia stato pre-

sentato il ricorso amministrativo, e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione della commissione; qualora la commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta non oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso amministrativo.

ART. 7.

Il pagamento dell'indennizzo determinato a norma dell'articolo 6 sarà effettuato dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni dal 1° gennaio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo viene applicato l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Gli interessi maturati al 31 dicembre 1962 saranno liquidati al 31 gennaio 1963. Le quote di utili di competenza del periodo successivo al 1° gennaio 1962 eventualmente pagate agli aventi diritto saranno dedotte dagli interessi dovuti al 31 dicembre 1962 e qualora li eccedano, la quota eccedente sarà dedotta dall'ammontare dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi dovuti dal 1° gennaio 1963 sarà effettuato in venti semestralità uguali con inizio dal 1° luglio 1963.

La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Gli interessi previsti dal presente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 8.

Durante il periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'Ente, sarà in facoltà dell'Ente medesimo di effettuare acquisti di azioni delle società di cui all'articolo 6, n. 1°), entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli acquisti di cui al precedente comma saranno effettuati a prezzi non superiori ai valori indicati nell'articolo 6, n. 1°).

Al termine del periodo, le azioni acquistate saranno cedute alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di acquisto,

sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 7.

Le società provvederanno a ridurre i capitali sociali per l'importo dei valori nominali delle azioni.

Il pagamento del prezzo delle azioni acquistate sarà effettuato dall'Ente mediante obbligazioni emesse dal medesimo, computate al valore nominale.

ART. 9.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 7 effettuate ad aziende od istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e alla imposta fissa ipotecaria di lire 2.000.

ART. 10.

L'Ente non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

ART. 11.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente articolo, l'Ente corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica nella misura fissa di lire una per ogni chilowattora di energia prodotta.

ART. 12.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della

Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 13.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto; in tal caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 3.

ART. 14.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese di cui all'articolo 2 che abbiano comunque diminuita la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente stesso.

ART. 15.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente della conservazione e manutenzione degli impianti, nonché della buona gestione delle imprese stesse.

ART. 16.

Il personale dipendente dalle imprese assoggettate a trasferimento ed in servizio al 1° gennaio 1962 conserva il rapporto di lavoro secondo la disciplina in atto.

ART. 17.

Le imprese che comunque esercitano attività relative alla produzione, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione della

energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministero per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione nel termine predetto dei dati richiesti, i legali rappresentanti delle imprese sono puniti con l'ammenda da due a venti milioni di lire.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.